

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE I (2017)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

Cum populo et non cum militia.
**Un inedito frammento di statuti piacentini
(metà secolo XIII)**

di Maddalena Moglia

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. I (2017)

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISBN 9788867742691
DOI 10.17464/9788867742691

Cum populo et non cum milicia. **Un inedito frammento di statuti piacentini (metà secolo XIII)**

Maddalena Moglia

1. *Il Liber statutorum communis negli anni centrali del Duecento*

L'esistenza di una redazione statutaria piacentina risalente alla seconda metà del Duecento è cosa già nota grazie agli studi di Emanuela Fugazza che, nel suo lavoro su «Piacenza e i suoi statuti» – come recita il sottotitolo del volume – ha ricostruito lo *ius municipale* piacentino prima della più antica raccolta statutaria pervenutaci, il *Liber statutorum* del 1323, quando la città entrò per breve tempo nei domini della Chiesa¹. Il lavoro della studiosa pavese si è potuto svolgere grazie a una poderosa attività di scavo archivistico e di collegamenti intertestuali fra atti di natura pubblica e privata: spesso, infatti, i notai piacentini facevano riferimento nei loro *instrumenta* agli statuti, mentre altre volte ne trascrivevano interamente alcune rubriche². Come viene esplicitamente dichiarato da alcuni rogatori³, l'autorità emanante era in quegli anni Oberto Pelavicino, che ebbe la signoria sulla città in due fasi, in un primo momento dal 1253 al 1257 e, successivamente, dal 1261 al 1266. Secondo gli studi della Fugazza, questi anni videro un'attività legislativa «piuttosto intensa»⁴, sia extra statutaria che statutaria, attraverso la promulgazione di rubriche e *adjectiones* che, se sono certamente da col-

* Desidero rivolgere un vivo ringraziamento a Patrizia Mainoni e Fabrizio Pagnoni per i loro preziosi suggerimenti.

¹ FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia*, pp. 147-174.

² I fondi maggiormente consultati dalla studiosa sono ASAPc, *Diplomatico* e ASPc, *Diplomatico degli Ospizi Civili. Atti privati*; ma se ne trovano riscontri anche tra le pergamene in ASPr, *Diplomatico*.

³ FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia*, p. 152.

⁴ *Ibidem*.

legare allo svolgersi degli avvenimenti in cui vennero redatte – il cambio di governo –, ebbero in molti casi valore permanente nel diritto cittadino⁵.

Alcune norme, come quella che prevedeva l'esenzione dall'estimo a favore di coloro che avevano partecipato alle spedizioni militari di Mortara e Basegnano e la concessione, per un periodo di vent'anni, di importanti immunità a coloro che si trasferivano ad abitare e lavorare a Piacenza o nel suo distretto, pur emanate nel 1253, persero presto il loro carattere contingente per entrare definitivamente nella legislazione statutaria, ovviamente con alcune modifiche. Sempre a questo periodo risalgono le norme legate alle sentenze di *Datio in solutum*, con le quali ai creditori venivano assegnati i beni di un soggetto inadempiente, compito affidato agli *extimatores* piacentini. Sono questi gli anni in cui il Pelavicino si fece affiancare nel governo da alcuni giuristi e *legum doctores* a lui fedeli⁶. Risalente all'epoca della seconda signoria piacentina è invece la rubrica che stabilisce per le *villae* l'obbligo di custodire e rendere sicuri i luoghi di loro competenza, pena il risarcimento a proprie spese degli eventuali danni. Anche in questo caso, la norma non rimase circoscritta al testo statutario, dato che ne troviamo riscontro in alcune sentenze conservate nei fondi privati⁷. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia civile e penale, la normativa prevedeva la richiesta di un *consilium sapientis iudiciale*, vincolante per il giudice operante. Circa la giustizia criminale, come in molte altre città in questo periodo, lo *statutum* dà conto di tipologie processuali diverse (per accusa, per *inquisitionem* e per *denuntiationem*). Infine, altri estratti statuari fissavano una precisa gerarchia tra alcuni giudici piacentini (giudice *procuratoris* – ufficio preposto all'estinzione dei debiti del comune –, *circamaculus* – probabilmente competente in materia di acque – e dei mafefici), stabilendo la reciproca autonomia e indipendenza di ciascun ufficio.

⁵ Nel luglio del 1257 il Pelavicino, insieme al suo fedele alleato Ubertino Landi, venne scacciato da Piacenza a seguito di un colpo di mano a opera di Alberto da Fontana, nobile piacentino precedentemente alleato di Oberto che proprio in quell'anno era podestà di Pavia per volere del marchese, che fu eletto podestà di Piacenza e instaurò in città un governo di tipo signorile; quando il da Fontana fu a sua volta scacciato dalla città nel 1261, il Pelavicino poté tornare a Piacenza e instaurarvi nuovamente la signoria fino al 1266 quando, sconfitto Manfredi a Benevento dalle truppe di Carlo d'Angiò, il marchese obertengo, alleato del re di Sicilia, dovette cedere il governo della città emiliana ai guelfi, v. CASTIGNOLI, *Dalla podestaria perpetua*, pp. 277-298; sulle riforme apportate agli statuti dai signori v. ZORZI, *Le signorie cittadine*, pp. 110-111; FRANCESCONI, *I signori, quale potere?*, pp. 336-346.

⁶ In particolare per Piacenza, nei primi anni di dominio pelaviciniano fu attivo il *legum doctor* Giuliano da Sesso. Il famoso giurista reggiano fu un fervente sostenitore della *pars Imperii*, come testimonia il fatto che era stato nominato da re Enzo *iusticiarius* di Cremona, Reggio e Modena, v. SORRENTI, *Tra scuole e prassi*; SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, pp. 49-81.

⁷ FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia*, p. 161.

2. Alcune inedite rubriche statutarie

Ai capitoli ricostruiti dalla Fugazza si aggiungono ora quelli redatti su un bifoglio pergameneo reimpiegato come coperta del protocollo trecentesco del notaio Franceschino da Pezzancaro: un'aggiunta alla rubrica *Ubi et sub quibus habitantes in locis et villis iurare et esse debent* è datata 1262, mentre nella rubrica *De revissamentis* si fa cenno alla pace di Rivergaro che, come vedremo oltre, fu stipulata nell'ottobre del 1252. Quest'ultimo elemento ci permette allora di avere un termine *post quem* entro il quale le rubriche furono redatte e collocare nell'arco cronologico 1252-1262 la loro stesura su questi fogli⁸.

La coperta notarile appare in alcune parti molto danneggiata cosicché la lettura risulta frammentaria e spesso impossibile. Sul *recto* del piatto posteriore è presente la già citata rubrica *Ubi et sub quibus habitantes in locis et villis iurare et esse debent*, che imponeva il giuramento degli abitanti del contado ai *consules loci* a meno che il giurante non risiedesse in città da almeno dieci anni: in caso contrario, «si fuerit rusticus iuret sub consule rusticorum», riconoscendo così una netta distinzione nella situazione giuridica di cittadini e rustici. A questo testo, di cui ignoriamo la data della prima stesura, si aggiungeva nel 1262 che era permesso ai residenti fissi in città di entrare e uscirvi «causa recogendi seu vindimiandi» o per altri affari, sempre che non si trattenessero fuori dalle mura urbane oltre il tempo stabilito di tre mesi⁹; altre due *adjectiones*, una nel 1276 sotto la podesteria del lucchese Bernardo de Lanfranchi e una nel 1282 sotto quella di Guido da Correggio, precisavano e circoscrivevano il contenuto della norma.

Nel *recto* del piatto anteriore, di più difficile lettura, alcune norme stabiliscono il luogo fisico dove dovevano essere depositati i libri dei conti di tutti gli uffici del comune – quelli scritti in lettera grossa – e i libri dei *revisamenta* (altrove *rivisamenta/rivissamenta*) – sia delle entrate che delle uscite – cosicché «quilibet possit copiam de illis habere».

Nel *verso* del piatto anteriore troviamo invece la rubrica *De revissamentis*, l'unica interamente leggibile¹⁰. Seguendo il testo statuario, apprendiamo che quanti

⁸ ASPc, *Notarile*, b. 445, protocollo 2. Sulla pace di Rivergaro v. Codex Diplomaticus Cremonae, pp. 285-287, n. 613.

⁹ FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia*, pp. 156-158.

¹⁰ Per maggior completezza, si riporta di seguito il testo della rubrica «§ De rivissamentis rubrica. Statutum est quod omnes et singuli qui hactenus receperunt pecuniam seu solutionem aliquam pro aliquo rivissamento milicie per potestatem et eius iudicem compellantur ipsa rivissamenta solvere illi qui dicta rivissamenta recipere debet pro milicia civitatis Placentie in denariis tantum; et si ipsam rivissamenta non recuperaverunt cogantur ipsa recuperare ab omnibus et singulis debentibus, salvo quod non fiat in hoc preiudicium alicui homini de Florenzuola ita quod ea qua recuperaverunt solvant creditoribus. § Item statutum est quod super rivissamentis factis per rivissatores comunis milicie vel eorum officialium fiat brevis et sumaria co-

avessero fino a quel momento ricevuto denaro per una revisione (*revisamentum*) della *militia*, erano ora obbligati dal podestà e dal suo giudice a dare quei soldi a colui che doveva ricevere il denaro «pro militia civitatis Placentie», cosicché la somma recuperata fosse utilizzata per pagare i creditori. La rubrica proseguiva obbligando il podestà e il suo ufficiale a compiere un riesame di quanto fatto dai «revisatores comunis milicie»: chiunque fosse stato «revisatus» aveva il termine di un mese per esporre eventuali obiezioni a quanto stabilito, altrimenti doveva essere costretto a pagare (pena la detenzione). Infine, il legislatore affermava che quanti fossero stati dichiarati insolventi potevano dimostrare la loro appartenenza al Popolo: il podestà del Popolo e i consoli dovevano garantire che «ille qui conveniretur occasione illius revisamenti esset de populo vel pertineret ad solvendum cum populo et non cum militia». Veniva però anche stabilito che tutto questo non recava alcun danno ai *milites* e costituiva solo una precisazione per questo tipo di norma, che non avrebbe modificato quanto sancito nella pace di Rivergaro.

La dinamica descritta nel testo non appare subito chiara al lettore, soprattutto per il fatto che il termine «revisamentum» non rimanda a un significato immediatamente conosciuto.

Gli statuti del 1323, i più antichi pervenuteci integralmente, comprendono al loro interno la rubrica *De revixamentis*, che si limita però a definire quali ufficiali avessero la competenza di «concedere et dare revisamentum» a seconda della quantità di denaro e delle situazioni: se infatti nessun *revisamentum* era valido senza la licenza del consiglio generale, alcune situazioni eccezionali lasciavano più spazio di manovra al camerario o, altre volte, al podestà e agli anziani¹¹.

gnitio per potestatem et eius iudices ita quod cuilibet revisato detur et assignetur, viso instrumento revisamenti, terminus unius mensis solvendi infra quem possit et debeat revisatus si voluerit probare et proponere exceptionem et defenssionem si quam habet alioquin transacto uno mense compelletur per dictum potestatem et iudices per res et facultates eius solvere illi cuius revisatus fuerit, ita quod si potest solvere de suis bonis et ulterius (*lettura incerta*) solvere non detineatur personaliter alioquin detineatur personaliter si datus fuerit pro non solvendo et hoc locum habeat etiam in hiis qui iam receperunt terminum .xv. dierum et eo salvo quod si per (per aggiunto nell'interlineo dalla stessa mano) potestatem et consules populi seu per ipsum potestatem cum tribus ex consulibus populi sive per quatuor ex consulibus populi tantum per suprascriptum potestatem populi denunciaretur sive diceretur iudici coram quo vintilaretur questio illius revisamenti quod ille qui conveniretur occasione illius rivisamenti esset de populo vel pertineret ad solvendum cum populo et non cum militia quod praesens capitulum non habeat locum in eo casu sed relinquatur unum; ita tamen quod per hoc capitulum nullum fiat preiudicium nec novacio aliqua militibus et parti militum et quod nichil intelligatur novatum in pace Rivalgari vel in aliquo capitulo dicte pacis quod predicta sint in eo statu in quo erant ante compositionem huius statuti et hoc locum habeat in littibus tam inceptis quam incepturis hoc intellent quod per hoc statutum nullum [generet] preiudicium populo nec universitati populi in aliquo ipsi populo continenti». Per un'edizione critica del testo dello statuto si veda F. Catanese, di prossima pubblicazione.

¹¹ FUGAZZA, *Lo statuto di Piacenza*, p. 6.

Con riferimento a questi statuti trecenteschi, il *Glossario latino emiliano* curato da Pietro Sella traduce il termine *revisamentum* con «revisione»¹², ma bisogna ricordare che questo lemma compare anche in alcuni documenti coevi alla nostra rubrica, conservati nell'Archivio di Stato di Piacenza. Il 3 gennaio 1253, per esempio, il consiglio generale del comune di Piacenza aveva nominato i massai di porta S. Brigida, Bernardo Ferracane e Gerardo Bardo, «ad revisandum et compensandum» gli uomini di questa porta¹³. Un documento datato 4 novembre 1254 ci informa invece che, per volere del camerario del comune Alberto di Roncarolo – nominato dal consiglio generale «ad facendum revisamenta creditoribus comunis» –, vennero dati a Pietro Malclavello 5 soldi che egli doveva ricevere dal comune per aver prestato servizio come massaio della vicinia di S. Maria dei Bigoli. Allo stesso tempo, il comune sottoponeva a *revisamentum* Guglielmo Sponsavacca della vicinia di S. Bartolomeo, che gli era debitore della stessa somma di 5 soldi¹⁴.

La medesima dinamica sembra emergere, oltre che in altri documenti piacentini¹⁵, in alcuni atti cremonesi. Nel protocollo delle imbreviature del notaio cremonese Oliviero Ferarie troviamo infatti che, nel febbraio del 1254, il procuratore di alcuni *pedites* che avevano svolto la custodia di Tezzolaro dichiarava di aver ricevuto da Michelino *de Sabloncello* i soldi che erano stati *revisati* a quest'ultimo e dati «supradicto Gabrielo» e ai suoi *pedites* per la sopradetta custodia¹⁶. Qualche anno più tardi, nel gennaio del 1257, un altro documento ci dice che Leonardo *de Ardenghis* fu *revisatus* di 52 soldi a fronte delle 4 lire imperiali che doveva al comune «pro facto coblarum et averi superflui»: questi soldi venivano dati a Guglielmo Toscani a cui il comune doveva esattamente la stessa somma (52 soldi) per aver mantenuto a proprie spese per sette mesi i prigionieri catturati a Stilio «tempore marchionis», come era contenuto nell'atto del notaio Gabriele da Crema¹⁷.

Appare chiaro che vi fossero delle revisioni fiscali che intervenivano nella dinamica debitori-creditori del comune cosicché il denaro girasse direttamente dagli uni agli altri: per pagare i creditori, insomma, venivano utilizzati i *revisamenta*, fatto che sarebbe confermato dalla precisazione contenuta nella nostra rubrica, dove si sottolinea che il *revisatus* doveva pagare solo in denaro contante (*in dena-*

¹² SELLA, *Glossario latino emiliano*, p. 294.

¹³ ASPc, *Diplomatico degli Ospizi Civili*, cart. 22, perg. 5.

¹⁴ *Ibidem*, perg. 84.

¹⁵ Per esempio, *ibidem*, pergg. 26bis e 29; cart. 23 perg. 66.

¹⁶ ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 79, fasc. 18a; regestato in *Codex diplomaticus Cremonae*, p. 289, n. 629.

¹⁷ ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 284bis; regestato in *Codex diplomaticus Cremonae*, p. 299, n. 682. Come segnalatomi da Fabrizio Pagnoni, la medesima dinamica pare emergere anche in alcuni documenti bresciani della prima metà del secolo XIII, nei quali compare lo stesso termine «*revisamentum*»; v. ASBs, *Ospedale Maggiore*, b. 1439, 3 dicembre 1235 e 8 marzo 1251.

riis tantum). Questa dinamica, stando alla rubrica presa in esame, doveva valere ancor più per i debiti di guerra e della cavalleria i cui costi venivano evidentemente sostenuti da alcuni finanziatori¹⁸.

Ciò che però emerge con chiarezza è che il costo della *militia* cittadina non ricadeva interamente sul Popolo, che pare anzi aver goduto di vantaggi nel pagamento rispetto ai *milites*, come fa intendere il fatto che coloro che erano convocati per la corresponsione potessero dimostrare di appartenere ai *populares*. Possiamo allora vedere come nel torno di anni 1252-1262 il Popolo piacentino, organizzato attorno a un proprio podestà e a dei consoli, avesse raggiunto una certa preminenza nelle attività di governo, almeno quel tanto per poter inserire negli statuti i propri vantaggi in materia fiscale.

Come per la maggior parte delle città comunali, il problema dei risarcimenti e dei costi di guerra rappresentò una questione centrale sulla quale si giocò molta parte della lotta tra *populares* e *milites*, i primi sostenitori di una ripartizione più equa delle ricchezze, i secondi tesi a mantenere i propri privilegi, i quali, nel nostro caso, venivano del resto dichiarati legittimi e confermati nella pace di Rivergaro¹⁹.

Per poter comprendere meglio la situazione del conflitto tra i due gruppi di pressione piacentini negli anni centrali del Duecento è necessario richiamare, almeno sommariamente, le principali tappe dello scontro a partire dall'inizio del secolo.

3. *Milites e Popolo a Piacenza nel XIII secolo*

Fin dal XII secolo Piacenza fu continuamente contesa nella sua fedeltà tra Milano e Cremona che, in lotta per il predominio della Lombardia, cercarono di esercitare la propria egemonia sulla città emiliana attraverso il controllo della nomina podestarile. A causa della sua posizione strategica sul Po, essa costituiva infatti una pedina necessaria nello scacchiere di entrambi i giocatori, a cui subentrarono presto Papato e Impero²⁰.

¹⁸ La dinamica descritta si inserisce pienamente in quella che era la prassi dei governi cittadini in materia di debito pubblico nel XIII secolo. Se infatti l'indebitamento era uno stato costante in cui versavano le casse municipali, l'intento dei governi fu quello di sanare i bilanci cittadini attraverso il rimborso dei debiti, attuato in diversi modi. Sulla fiscalità municipale duecentesca, il rimando è principalmente a MAINONI, *Credito e fiscalità*, in particolare pp. 81-84 e EAD., *Finanza pubblica e fiscalità*, pp. 449-470.

¹⁹ Codex diplomaticus Cremonae, p. 287. Sui privilegi della milizia cittadina e sui costi della guerra v. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, pp. 207-267; BARGIGIA, *Gli eserciti*, pp. 75-126; SETTIA, *L'organizzazione militare*, pp. 145-179.

²⁰ Sul conflitto tra *milites* e Popolo a Piacenza, anche per quanto segue, i riferimenti sono principalmente GRECI, *Piacenza nel Duecento*, pp. 159-172; KOENIG, *Il 'popolo'*, pp. 53-94; MAIRE

Nel 1219, a seguito di un conflitto civile cominciato ormai da diversi mesi, il Popolo era riuscito a cacciare dalla città il podestà del comune, il milanese Guido da Busto. Le ostilità trovarono una prima ricomposizione sotto il suo successore, il bolognese Andalò Andalò, che nel febbraio del 1220 divenne arbitro tra le parti. In questo frangente il Popolo era organizzato attorno a un podestà nella persona di Guido da Fontana, appartenente a una delle più influenti e prestigiose famiglie dell'aristocrazia cittadina, accompagnato da 21 consoli, rappresentanti dei quartieri e di alcune corporazioni. I popolari chiedevano lo scioglimento delle società dei nobili, la spartizione equa dei seggi nel consiglio comunale e di tutte le altre cariche in città e nel contado, di poter integrare gli statuti del Popolo con quelli del comune e, infine, l'annullamento dei privilegi fiscali ai contadini (strenuamente sostenuti dai nobili). L'arbitrato dell'Andalò si risolse in una vittoria del Popolo, cosicché tra i mesi di maggio e giugno i *milites* lasciarono la città. Tuttavia, già nell'ottobre dello stesso anno le cose andarono modificandosi: Corrado di Metz, appoggiato dal partito nobiliare, si impose arbitro per poter conquistare Piacenza alla causa federiciana. Nel suo arbitrato il legato imperiale abolì tutte le società popolari e restaurò i privilegi al partito nobiliare. Nel 1221 Piacenza vide una nuova pacificazione, questa volta voluta dal cardinale Ugo d'Ostia, arrivato in quell'anno in città. Le cose non cambiarono per il Popolo: il futuro Gregorio IX impose infatti ai *populares* di sottostare alla tutela del vescovo di Piacenza (Cossadoca *de Vicedomini*) e in settembre soppresse sia la società del Popolo che quella dei *milites*. Nulla sappiamo del periodo che intercorre tra il 1222 – quando, in marzo, un nuovo arbitrato promosso dal podestà di Cremona riportò la metà dei seggi del consiglio a ciascun gruppo – e il 1232 quando, dopo che il Popolo e il suo podestà Guglielmo Landi cacciarono il milanese Guifredo Pirovano dalla podesteria del comune, *milites* e Popolo elessero quattro podestà, due per parte. Quando però il Popolo pretese metà delle cariche comunali i nobili si ritirarono dalla città fino a che pochi anni più tardi, nel 1236, il legato pontificio Giacomo da Pecorara li riportò in città comportando, conseguentemente, l'esilio dei Landi. Dopo un silenzio durato qualche anno, giustificabile anche con l'intensificarsi della lotta tra Papato e Impero che aveva con molta probabilità 'congelato' le fratture interne alla *civitas*, nel 1250 vediamo il Popolo ricomparire nella lotta politica.

Prima di procedere con la narrazione degli eventi dell'estate del 1250, possiamo già notare alcuni elementi che emergeranno con maggior chiarezza più avanti. I livelli del conflitto cittadino furono molteplici e si distribuirono essenzial-

VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*, pp.151-174; RACINE, *La discordia civile*, pp. 237-257; ID., *Le 'popolo' a Plaisance*, pp. 347-370. Sulla cultura politica del Popolo e il suo controverso rapporto con i *milites* v. MILANI, *I comuni italiani*, pp. 126-129; MUCCIARELLI, *Magnati e popolani*, in particolare pp. 4-13; POLONI, *Fisionomia sociale*, pp. 799-821.

mente intorno a tre canali: la lotta tra *pars Imperii* e *pars Ecclesie*; il conflitto *populus/milites*; l'opposizione tra le fazioni cittadine, polarizzate principalmente tra lo schieramento dei Landi e dei da Fontana contro quello di Filippo Vicedomini e Pietro Malvicino. Ciò che interessa qui sottolineare è che questi tre livelli furono strettamente interconnessi ma indipendenti, cosicché poterono modularsi a seconda delle occasioni differenti.

Nell'estate del 1250 il podestà di Piacenza, il parmigiano Matteo da Correggio, si adoperò affinché il frumento e i rifornimenti annonari piacentini giungessero a Parma, che versava in un momento di grave crisi dovuta ai continui attacchi del partito imperiale. Questa manovra fu alla base di una rivolta del Popolo piacentino, inizialmente guidata da un certo Antolino Saviagata appoggiato dagli Scotti, ricchi mercanti che avevano probabilmente tutti gli interessi a che la manovra del da Correggio non si concludesse.

Non si insisterà qui su di un episodio che è ampiamente noto (e non solo alla storiografia locale) ma basterà ricordare che, come esito dei precipitosi eventi del luglio 1250, vennero eletti dodici consoli (due per porta) e un podestà del Popolo, nella persona di Oberto Dell'Iniquità. La nomina di questo personaggio non è affatto irrilevante; se, come visto, fino a questo momento il Popolo di Piacenza si era affidato a figure politicamente vicine allo schieramento imperiale e cremonese (Guido da Fontana prima, Guglielmo Landi poi), questa volta scelse un referente, il Dell'Iniquità, che si era distinto in campo guelfo: già rettore della *societas militum* di Piacenza nel 1225²¹, egli aveva guidato come podestà la decisiva resistenza di Brescia durante l'assedio di Federico II nel 1238²². Nel 1250, tuttavia, secondo il racconto dell'Anonimo piacentino l'elezione del Dell'Iniquità procurò diverse proteste tra alcuni popolani che lo ritenevano «nimis imperialem hominem»²³, cosicché i contorni della personalità politica di Oberto ci risultano in questo momento poco netti.

Il Popolo, precedentemente diviso in società armate e di quartiere, si diede dunque una coordinazione unica e redigette una sua proposta statutaria – la cui prima rubrica fu proprio *De eligendo rectorem populi* –. Se in un primo momento Oberto fu eletto in carica per un anno, in poco tempo i rappresentanti del Popolo gli affidarono l'incarico per cinque anni consecutivi, con l'aggiunta che alla sua morte gli sarebbe subentrato il figlio, Giannone. È a questo punto che alcuni *populares* «qui habebant parentes et amicos extra Placentiam expulsos» comincia-

²¹ Iohannis Codagnelli Annales, p. 73.

²² GRILLO, *Processi decisionali*, pp. 429-431.

²³ Annales Placentini, p. 501.

rono a incalzare il podestà affinché riammettesse in città «fratres nostri qui expulsus sunt de civitate Placentie», ossia i Landi, i da Fontana e i Pallastrelli²⁴.

Vediamo come, una volta raggiunta una posizione di forza in città, i popolari chiesero il rientro dei loro *leader* tradizionali, Landi, da Fontana e Pallastrelli, ma il Dell'Iniquità, forse intimorito dalle conseguenze politiche del loro ritorno, decise di richiamare in città solo gli «homines de populo» che erano in esilio mentre «illi de Andito, Alberto de Fontana et fratres, Vitalis Pallastrellis et alii milites starent extra»²⁵, non permettendo in alcun modo che questi rientrassero a Piacenza. Possiamo qui vedere una frattura all'interno dei *populares* che se da una parte fu certamente politica, riflettendo cioè la divisione tra *pars Imperii* e *pars Ecclesie*²⁶, ci mostra due possibili alternative della presenza popolare in città: quella tra un'organizzazione costruita intorno al podestà e ai consoli eletti nei quartieri e, dall'altra parte, un popolo che trovava la sua espressione nella fedeltà ad alcuni potenti gruppi nobiliari che tradizionalmente ne erano stati i referenti forti²⁷. Sul rientro dei Landi si giocavano infatti gli equilibri politici cittadini. Secondo l'Anonimo ghibellino, alcuni appartenenti a due delle principali famiglie aristocratiche di Piacenza, Filippo Vicedomini e Pietro Malvicino, «qui principatum illius civitatis per quindecim annos obtinuerant male tractantes illos de Andito et homines de populo et de partem populi», forse temendo proprio il ritorno dei Landi, cominciarono a opporsi vivacemente alle politiche popolari del Dell'Iniquità, tanto che furono espulsi e banditi: i *milites* cominciarono ad abbandonare la città²⁸.

Congedato Matteo da Correggio, il Popolo chiamò un nuovo podestà, il genovese Lanfranco Natta Grimaldi che, se inizialmente aveva giurato di reggere il comune secondo le volontà dei *populares*, una volta insediatosi al governo strinse rapporti con il partito dei *milites*. Intanto, secondo il racconto degli *Annales Placentini Gibellini*, i popolari che erano stati riammessi in città dopo l'esilio «non cessabant laborare quod illi de Andito et alii, qui extra Placentiam adhuc erant, redirent»; le voci e le pressioni arrivarono al podestà del Popolo che convocò il consiglio per prendere una decisione: vedendo che «placuit omnibus nullo contradicente quod omnes redirent in civitatem», inviò dei messi a richiamare i Landi e gli altri *milites* ancora in esilio²⁹. Immediatamente Natta Grimaldi, contrario al loro ritorno, convocò il consiglio generale ma non trovando nessuno che lo appoggiasse fu costretto a fuggire da Piacenza, mentre i Landi, guidati dal nuovo

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ CASTIGNOLI, *La congiuratio popolare*, pp. 43-52.

²⁷ Sulla trasversalità 'cettuale' della dinamica fazionaria, vista come pratica comportamentale attribuibile non esclusivamente alla nobiltà, v. ZORZI, *Fracta est civitas*, pp. 61-87.

²⁸ *Annales Placentini*, p. 501. Quindici anni sono esattamente la durata dell'esilio dei Landi.

²⁹ *Ibidem*.

capo della consortereria Ubertino, facevano il loro ingresso in città³⁰. Oberto Dell'Iniquità assunse su di sé anche la carica di podestà del comune, sostituendo il Grimaldi fino allo scadere del mandato: una manovra di emergenza che conferiva enormi poteri al podestà del Popolo che vedeva concentrate nelle proprie mani le principali quote del potere in città. Tuttavia, questo esperimento, che potremmo definire di signoria popolare³¹, ebbe vita breve. Entrando Ubertino Landi, in città entrava il ghibellinismo: da questo momento la lotta fu fortemente collegata al conflitto tra i due poteri universali.

Ben presto lo scontro tra *milites et populum* si fece inevitabile: i *milites*, fuoriusciti, portarono la lotta nel contado dove dai loro castelli potevano più facilmente attaccare la città. A combattere dalla parte del Popolo vi era il marchese Oberto Pelavicino con l'esercito di Cremona, insieme a «populo et militibus adherentibus populo»³² di Piacenza e ai cavalieri teutonici. Dalla parte opposta, i *milites* erano supportati dal legato pontificio Ottaviano degli Ubaldini e dalla coalizione della parte della Chiesa. Dalle numerose sollecitazioni che il cardinale rivolse al pontefice affinché gli mandasse più aiuti, possiamo dedurre che verso la fine dell'estate le forze riunite intorno alla *pars Ecclesie* erano in difficoltà, mentre in settembre il cardinale prometteva agli assediati l'arrivo di oltre seicento *milites* bolognesi in loro soccorso, forse mai arrivati³³.

Nel 1252 il conflitto militare apertosi con la fuoriuscita dei *milites* si esaurì presso la loro ultima roccaforte, a Rivergaro, pochi chilometri a sud della città, grazie all'intervento dell'alleato politico di Ubertino Landi, il marchese Oberto Pelavicino. Oberto Dell'Iniquità perse la carica di podestà del comune che venne affidata al pavese Ferrario Cani, uomo di fiducia del Pelavicino, ma mantenne la carica di rettore del Popolo.

L'assedio durò sessantasette giorni: il 25 ottobre del 1252, sulla piana di fronte al castello dove si era svolta l'ultima difesa della *pars militum* piacentina, i *milites*, attraverso il loro portavoce Filippo Vicedomini, e la *pars populi*, attraverso il po-

³⁰ Sulla figura di Ubertino Landi v. ALBINI, *Le podesterie*, pp. 173-198 e GRECI, *Landi, Ubertino*, pp. 869-872.

³¹ In quegli stessi anni a Parma si era creata la medesima situazione grazie alla figura di Giberto da Gente. Il tentativo di instaurare un governo di tipo signorile attraverso l'accumulo delle cariche ebbe però a Parma un esito ben diverso: seppur per breve tempo, infatti, il da Gente riuscì a governare come 'podestà e perpetuo signore del Popolo, del comune e della mercanzia'; non pare inutile sottolineare, però, che il governo signorile del da Gente fu esclusivamente cittadino e Parma non cadde mai formalmente sotto il dominio del Pelavicino, v. MOGLIA, *Pacificare per governare*.

³² *Annales Placentini*, p. 506.

³³ L'Anonimo ghibellino scrive che il cardinale «nullum auxilium illis de castro dedit», v. *Annales Placentini*, p. 506; *Registri dei Cardinali*, p. 157, n. I, pp. 164-165, nn. VI e VII, p. 197, n. XXXVII.

destà del comune Ferrario Cani, giurarono nelle mani del Pelavicino e *ad honorem* di Corrado IV la pace, ultima di una serie di accordi che, come visto, avevano disciplinato il conflitto tra popolani e *militēs*³⁴.

La pace di Rivergaro costituisce uno snodo centrale negli avvenimenti di questi anni, ma è stata poco valorizzata dalla storiografia su Piacenza probabilmente anche per il fatto che non compare mai nei documenti piacentini: se infatti l'Anonimo ghibellino non le riserva molto spazio nella trattazione degli eventi – concentrandosi maggiormente sul momento dell'assedio –, il testo della pace è interamente edito nel *Codex diplomaticus Cremonae*³⁵. Le rubriche presenti sulla coperta di Franceschino da Pezzancaro rappresentano dunque il primo documento piacentino che ne fa direttamente riferimento. La rilevanza di questa *pax* è da individuarsi anche nel fatto che rappresenta il primo atto in cui vediamo Oberto Pelavicino, in quel momento vicario imperiale a *Lambro inferius* e Capitano generale e podestà di Cremona, agire come coordinatore di quel gruppo di città che avrebbe poi formato il nucleo principale della compagine cittadina di cui fu signore. I capitoli della pacificazione di Piacenza valevano infatti anche per le città di Pavia – il cui consiglio generale ne sottoscriveva gli enunciati pochi giorni dopo³⁶ –, di Cremona e per i «fideles Parme», ossia i parmensi aderenti alla *pars Imperii* in quel momento fuoriuscita dalla città, e inserivano così Piacenza all'interno di un'ampia coordinazione di città di cui il Pelavicino stesso si faceva garante³⁷. Nell'anno successivo, infatti, il marchese fu eletto podestà dai piacentini, mentre dal 1254 governava con il titolo di *perpetuus dominus* non solo di Piacenza ma anche di Cremona, Pavia e Vercelli³⁸.

I capitoli emanati a Rivergaro disciplinavano la riottenuta convivenza cittadina: ci si impegnava a rilasciare i prigionieri trattiene da entrambe le parti e a pagare i debiti la cui soluzione era stata interrotta dalla guerra; venivano poi aboliti i bandi e ridati tutti i beni posseduti prima del 1250; si statuiva che il podestà non poteva obbligare i *militēs* o quanti della loro parte ad abitare in città ma si ri-

³⁴ La pace venne giurata «ad honorem et exaltationem excellentissimi domini regis Conradi in Romanorum regem electi semper augusti Yherusalem et Sicilie regis et eius fidelium omnium», v. *Codex diplomaticus Cremonae*, p. 285. Una riflessione sul momento della pacificazione in ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale*, pp. 7-41.

³⁵ *Codex diplomaticus Cremonae*, pp. 285-287. Dando l'edizione del testo, Lorenzo Astegiano rimanda a *Registri del cardinale Ottaviano degli Ubaldini*, in realtà, l'atto si trova in ASCR, *Diplomatico. Archivio Segreto Comunale*, perg. 979.

³⁶ *Il Registrum magnum*, pp. 196-199, n. 763.

³⁷ Per l'egemonia esercitata dal Pelavicino su queste città v. tra gli altri BERTONI, *Pavia alla fine del Duecento*, pp. 71-74; GRECI, *Salimbene e la politica*, pp. 117-132; MENANT, *Un lungo Duecento*, pp. 282-363.

³⁸ GUALAZZINI, *Aspetti giuridici*, pp. 20-28; NASALLI ROCCA, *La signoria di Oberto Pellavicino*, pp. 29-43.

portavano tutti i castelli del distretto sotto l'autorità podestarile; infine, si stabiliva che la *pars militum* dovesse avere metà dei consoli, degli ufficiali e degli ambasciatori e la *pars populi* l'altra metà, annotando però che, ad arbitrio del marchese, si sarebbero potuti aggiungere alla metà 'popolare' altri podestà e consoli del Popolo e di tutti i paratici.

Come vedremo meglio più avanti, la pace di Rivergaro, pur mantenendo attive sia la *societas populi* che la *societas militum*, ricomponeva le due anime della città sotto la ferma autorità del podestà del comune, costruendo un ben preciso modello istituzionale e una chiara visione della vita politica cittadina.

4. Prime note sul rapporto tra Popolo e signore

I termini utilizzati nel testo ci testimoniano le forze in campo: il podestà, la *militia*, il Popolo (attraverso il suo podestà e i consoli). La società era divisa in due parti sia dal punto di vista fiscale sia, come emerge lungo tutto il testo della pace di Rivergaro, politico. Proprio all'interno della *forma pacis* vediamo però il ruolo che i tre soggetti dovevano rispettivamente giocare nella *communitas* cittadina:

Item tractatum fuit et ordinatum quod milites Placentie habere possint societatem, potestatem vel consules illius societatis secundum quod societas populi habuerit, nichilominus comune Placentie per potestatem comunitas gubernetur³⁹.

Dunque, se le società dei *milites* e del Popolo non venivano sciolte ma erano permesse, la rappresentazione della politica cittadina che si affermava era quella che voleva al vertice della città il podestà, nominato dal Pelavicino (fino a quando, già a partire dal 1253, egli stesso ricoprì personalmente la carica). La figura del podestà era espressione non solo di un esecutivo forte, ma rimandava a una visione che preservava l'unità politica cittadina, proteggendo la coesistenza delle *partes* in cui la società era divisa, senza l'eliminazione dell'una o dell'altra.

La centralità del sistema podestarile appare significativa soprattutto se messa in relazione con la situazione istituzionale di altre città, dove nello stesso periodo si stava andando in un'altra direzione, nella quale l'architettura comunale prevedeva sì il podestà ma affiancato dagli «strumenti del potere del primo 'popolo'», come li ha definiti Élisabeth Crouzet-Pavan, ossia il podestà del Popolo e il consiglio degli Anziani⁴⁰. A Piacenza, invece, il partito popolare era presente nell'organigramma comunale ma a fianco dei *milites* ed entrambi erano subordi-

³⁹ Codex Diplomaticus Cremonae, p. 286.

⁴⁰ CROUZET-PAVAN, *Inferni e paradisi*, p. 124.

nati al podestà, che rimaneva il primo attore della vita politica. Tale sistema ricorda l'approccio amministrativo di Federico II in area lombardo-emiliana: se il dominio federiciano nel nord Italia si era distinto, come ha mostrato Paolo Grillo, per l'empirismo dei metodi di governo a seconda delle specificità locali, in Lombardia e in Emilia l'imperatore aveva impostato il proprio dialogo con le città attraverso i podestà, con i quali interagiva direttamente, «scavalcando la figura del vicario»⁴¹. A Piacenza dunque, il Pelavicino – che aveva ricoperto più volte la carica di podestà *pro imperatore* e di vicario imperiale – pose il proprio governo in continuità con la tradizione imperiale, portandola avanti⁴².

Sembrerebbe dunque che il Popolo piacentino uscisse sconfitto o, quanto meno, in una posizione peggiore rispetto a quella che era riuscito a conquistare dopo gli avvenimenti del 1250 quando, rappresentato da un Podestà forte e autorevole, era riuscito a essere protagonista della politica comunale. Eppure, come visto, fu proprio il Popolo che cercò nel Pelavicino il suo alleato⁴³. Infatti, possiamo affermare che il marchese si pose come il protettore dei *populares*: pur non permettendo un loro inserimento al governo, non si può negare che il vicario imperiale si fece promotore di una politica a sostegno degli interessi del Popolo all'interno del comune. Se la rubrica *De revissamentis* ce ne dà, come visto, una prima conferma, una seconda dimostrazione viene dall'ultima condizione della pace di Rivergaro con la quale il Popolo otteneva la metà dei seggi in consiglio, obiettivo per il quale lottava fin dai primi anni del secolo, e che sembrerebbe non essere rimasta una mera promessa: quando nel 1254 anche Piacenza aderì alla lega monetaria promossa dal Pelavicino insieme ad alcune delle maggiori città del nord Italia (da Bergamo a Pavia, da Parma a Brescia) i due ambasciatori inviati dalla città emiliana furono Salvo Bigulo e Calvo Gobbo, il primo appartenente alla *pars militum*, il secondo ai *populares*⁴⁴.

Il modo con cui il Pelavicino si rapportò con il Popolo piacentino appare più chiaro se poniamo attenzione alla lista dei popolari che sottoscrissero l'atto di pace del 1252: il primo firmatario era il *potestas populi* Oberto Dell'Iniquità, a cui facevano seguito i consoli del Popolo e, chiudevano l'elenco, Ubertino Landi e

⁴¹ A differenza delle aree della Marca trevigiana e del Piemonte, dove il rapporto con i comuni fu costruito principalmente attraverso l'influenza delle grandi famiglie aristocratiche, nel primo caso, e dei vicari, nel secondo, v. GRILLO, *Un imperatore per signore?*, pp. 96-97.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Codex diplomaticus Cremonae, p. 286. Per un'utile panoramica sul rapporto tra i signori duecenteschi e il Popolo v. GAMBERINI, *La legittimità contesa*, pp. 75-83 e ZORZI, *Le signorie cittadine*, pp. 29-48.

⁴⁴ *Il Registrum magnum*, pp. 259-267, n. 787. Il primo è infatti altrimenti sconosciuto, mentre sappiamo che i Bigoli, pur non ricoprendo mai il consolato, furono un'antica e importante famiglia dell'*élite* urbana.

Giannone Dell’Iniquità⁴⁵. In questa lista possiamo vedere le due anime del Popolo piacentino, una organizzata intorno al *potestas populi* e ai consoli, l’altra rappresentata da Ubertino Landi, la cui famiglia da sempre si era posta in difesa dei *populares*. Fu quest’ultima concezione che si sarebbe rivelata vincente: infatti, anche se Oberto Dell’Iniquità nel 1250 era stato eletto per cinque anni con successione ereditaria, già nel giugno del 1254, nel trattato della tregua tra Piacenza e Lodi, egli era presente senza alcun titolo, fino a quando, a partire da pochi anni più tardi, se ne perdono definitivamente le tracce e la carica di *potestas populi* non compare più nelle fonti⁴⁶. Ubertino Landi, invece, pur non ricoprendo ufficialmente nessun incarico, si poneva come il reale portavoce delle istanze popolari e fu protagonista indiscusso delle vicende politiche della città emiliana nella seconda metà del Duecento. Sono questi gli anni in cui si andavano affermando le prime «signorie di Popolo»: esse costituiscono un tema che negli ultimi anni è stato al centro di numerosi studi e approfondimenti, che hanno compreso – in linea con una rinnovata stagione storiografica sul tema della signoria, tesa a superare gli ideali tipi costruiti a cavallo tra Otto e Novecento – tutte quelle dominazioni dove «il signore sceglie di agire in sintonia con il popolo»⁴⁷, allargando così notevolmente lo spettro della categoria «signoria di Popolo» e includendovi diversi profili signorili⁴⁸. Con riferimento alle prime esperienze di *dominii* popolari, che si verificarono a partire dagli anni Cinquanta del Duecento, possiamo osservare come il caso piacentino qui trattato presenti alcune anomalie da individuarsi nel rapporto tra il signore e la cittadinanza. Rispetto alle prime esperienze signorili, dove il *dominus* acquisiva il potere in città diventando il *leader* della parte popolare o quantomeno appoggiandosi alle strutture del Popolo, il Pelavicino sembra distanziarsi: il legame con il Popolo venne stretto non assumendo egli stesso cariche popolari (come fecero i Della Torre a Milano o gli Scalligeri a Verona), ma attraverso il legame personale con Ubertino Landi e dunque tramite un rapporto mediato da un personaggio cittadino di spicco a lui stretta-

⁴⁵ I consoli del Popolo erano *Ubertus de Spinello, Guido Corvus, Conradus de Vallerosa e Jacobo Costasica*, v. *Codex diplomaticus Cremonae*, p. 286.

⁴⁶ *Il Registrum magnum*, pp. 253-259, n. 786. Nelle poche sedute del consiglio comunale pervenuteci, così come nella documentazione edita a disposizione, né il suo nome né quello del figlio sono mai presenti. L’ultima attestazione di un podestà del Popolo è del dicembre 1252 quando la carica fu ricoperta da Ferario Cani, ma se ne perdono subito le tracce. L’ufficio di *potestas populi* sarebbe tornato solo nel 1271 con la dedizione della città a Carlo d’Angiò, v. CASTIGNOLI, *L’alleanza tra Carlo d’Angiò e Piacenza*, pp. 1-38; *Id.*, *Dalla podesteria perpetua*, pp. 290-297; FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia*, p. 174 e ss.

⁴⁷ RAO, *Le signorie di popolo*, p. 29.

⁴⁸ Per una messa a punto del problema delle signorie di Popolo v. *ibidem*, pp. 29-45 e RAO, *Signori di Popolo*; in particolare sulle esperienze del ‘primo Popolo’ v. GRILLO, *Milano nell’età comunale*, pp. 474-485; NAJEMY, *Storia di Firenze*, pp. 79-86; POLONI, *Trasformazioni della società*, pp. 71-102.

mente fedele⁴⁹. Ulteriori studi dovranno dunque indagare quanto le istanze del Popolo piacentino, nelle sue diverse componenti, trovarono espressione attraverso il canale di partecipazione mediato. Nella realtà pluricittadina coordinata dal Pelavicino – che presuppone un suo minor radicamento urbano – il vertice della *civitas* doveva essere ricoperto dal solo podestà del comune: il Popolo non era escluso dal governo, ma vi partecipava appartenendo alla parte di Ubertino Landi, che ne teneva le redini.

MANOSCRITTI

Brescia, Archivio di Stato (ASBs), *Ospedale Maggiore*, b. 1439.

Cremona, Archivio di Stato (ASCr), *Diplomatico*, *Archivio Segreto Comunale*, perg. 979.

Mantova, Archivio di Stato (ASMn), *Archivio Gonzaga*, b. 79 fasc. 18a; b. 284bis.

Parma, Archivio di Stato, *Diplomatico*.

Piacenza, Archivio della Chiesa di S. Antonino (ASAPc), *Diplomatico*.

Piacenza, Archivio di Stato (ASPc),

– *Diplomatico degli Ospizi Civili*, cart. 22, pergg. 5, 26bis, 29, 84; cart. 23 perg. 66.

– *Notarile*, b. 445, protocollo 2.

BIBLIOGRAFIA

G. ALBINI, *Le podesterie di Ubertino Landi*, in *Studi sul medioevo emiliano* [v.], pp. 173-198. *Annales Placentini Gibellini*, a cura di H.G. PERTZ, *Monumenta Germaniae Historica*, *Scriptores*, XVIII, Hannoverae 1863, pp. 465-623.

F. BARGIGIA, *Gli eserciti nell'Italia comunale. Organizzazione e logistica (1180-1320)*, Milano 2010.

L. BERTONI, *Pavia alla fine del Duecento. Una società urbana fra crescita e crisi*, Bologna 2013.

P. CASTIGNOLI, *Dalla podestaria perpetua di Oberto Pallavicino al governo dei mercanti*, in *Storia di Piacenza* [v.], pp. 290-297.

ID., *L'alleanza tra Carlo d'Angiò e Piacenza e la nuova costituzione del comune (1271)*, in «Bollettino Storico Piacentino», LXIX (1974), pp. 1-38.

ID., *La coniuratio popolare del 1250 ed il passaggio di Piacenza dal campo guelfo a quello ghibellino*, in *Studi in onore di Giuseppe Berti*, Piacenza 1979, pp. 43-52.

Codex diplomaticus Cremonae: 715-1334, a cura di L. ASTEGIANO, *Augustae Taurinorum* 1896.

É. CROUZET-PAVAN, *Inferni e paradisi. L'Italia di Dante e Giotto*, Roma 2007.

G. FRANCESCONI, *I signori, quale potere? Tempi e forme di un'esperienza politica 'costituzionale' e 'rivoluzionaria'*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale* [v.], pp. 327-346.

⁴⁹ Una dinamica simile accadeva a Cremona attraverso la figura di Buoso da Dovara, v. ZORZI, *Le signorie cittadine*, pp. 25-26.

- E. FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana: Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Assago 2009.
- EAD., *Lo statuto di Piacenza del 1323*, Pavia 2012.
- A. GAMBERINI, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Roma 2016.
- R. GRECI, *Landi, Ubertino*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, Roma 2006, II, pp. 869-872.
- ID., *Piacenza nel Duecento: il panorama politico*, in *Studi sul medioevo emiliano* [v.], pp. 159-172.
- ID., *Salimbene e la politica parmense del Duecento*, in *Salimbeniana. Atti del Convegno per il VII centenario di fra' Salimbene*. Parma 1987-1989, Bologna 1991, pp. 117-132.
- P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001.
- ID., *Processi decisionali e innovazioni tattiche nella guerra medievale. La campagna di Federico II di Svevia contro Milano nell'autunno del 1239*, in «Società e Storia», 37 (2013), pp. 427-445.
- ID., *Un imperatore per signore? Federico II e i comuni dell'Italia settentrionale*, in *Signorie italiane e modelli monarchici*, a cura di ID., Roma, 2013, pp. 77-100.
- U. GUALAZZINI, *Aspetti giuridici della signoria di Uberto Pelavicino su Cremona*, in «Archivio Storico Lombardo», LXXXIII (1956), pp. 20-28.
- J. KOENIG, *Il 'popolo' dell'Italia del nord nel XIII secolo*, Bologna 1986.
- Iohannis Codagnelli Annales Placentini, a cura di O. HOLDER-EGGER, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recusi*, XXIII, Hannoverae 1901.
- P. MAINONI, *Credito e fiscalità nelle città medievali. In margine ad un recente convegno*, in «Società e Storia», 88 (2000), pp. 81-90.
- EAD., *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale tra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», XL (1999), pp. 449-470.
- J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004 [ed. orig. *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale (XIII^e-XIV^e siècles)*, Paris 2003].
- F. MENANT, *Un lungo Duecento (1183-1311). Il comune fra maturità istituzionale e lotte di parte*, in *Storia di Cremona. Dall'Alto Medioevo all'età comunale*, Cremona 2004, pp. 282-363.
- G. MILANI, *I comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Roma 2005.
- M. MOGLIA, *Pacificare per governare. La signoria di Giberto da Gente su Parma (1253-1259)*, in «Archivio Storico Italiano», DCXLIX (2016), pp. 421-455.
- R. MUCCIARELLI, *Magnati e popolani. Un conflitto nell'Italia dei comuni (secoli XIII-XIV)*, Milano 2009.
- J. M. NAJEMY, *Storia di Firenze (1200-1575)*, Torino 2014.
- E. NASALLI ROCCA, *La signoria di Oberto Pellavicino nella formulazione dei suoi atti di governo*, in «Archivio Storico Lombardo», LXXXIII (1956), pp. 29-43.
- A. POLONI, *Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del Duecento. Spunti di riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana*, in «Società e Storia», 28 (2005), pp. 799-821.
- EAD., *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa 2004.
- P. RACINE, *La discordia civile*, in *Storia di Piacenza* [v.], pp. 237-257.
- ID., *Le 'popolo' à Plaisance: du régime 'populaire' à la seigneurie*, in *Magnati e Popolani nell'Italia comunale. Atti del XV Convegno di studi*, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 347-370.

- R. RAO, *Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale (1275-1350)*, Milano 2012.
- ID., *Le signorie di popolo*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale* [v.], pp. 173-189.
- Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. LEVI, Roma 1890.
- Il Registrum magnum del comune di Piacenza*, a cura di A. CORNA - F. ERCOLE - A. TALLONE, III, Milano 1986.
- M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.
- P. SELLA, *Glossario latino emiliano*, Città del Vaticano 1937.
- A. SETTIA, *L'organizzazione militare pavese e le guerre di Federico II*, in *Speciales fideles imperii. Pavia nell'età di Federico II*, a cura di E. CAU - A.A. SETTIA, Pavia 1995, pp. 145-179.
- Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2013.
- L. SORRENTI, *Tra scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo Libellus quaestionum*, Roma 1999.
- Storia di Piacenza. Dal vescovo conte alla signoria (996-1313)*, II, Piacenza 1984.
- Studi sul medioevo emiliano. Parma e Piacenza in età comunale*, a cura di R. GRECI, Bologna 2009.
- A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009, pp. 7-41.
- ID., *Fracta est civitas magna in tres partes. Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in «Scienza & Politica», XXXIX (2008), pp. 61-87.
- ID., *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010.

ABSTRACT

Tra le pergamene reimpiegate come coperte di registri notarili si segnala a Piacenza la scoperta di un bifoglio con alcuni dei più antichi statuti comunali, risalenti agli anni '60-'80 del XIII secolo. Di tali capitoli inediti, che vanno a integrarsi con le altre norme statutarie finora note, si fornisce nel presente contributo un inquadramento storico generale; l'intervento intende mettere in luce alcuni aspetti del contesto politico nel quale i capitoli statutari furono redatti: il conflitto tra *milites* e Popolo a Piacenza, la lotta tra Papato e Impero, la signoria di Oberto Pelavicino sulla città (1253-1266); in particolare, si mostrerà il ruolo decisivo che ebbe la fazione popolare piacentina nell'instaurazione della signoria del Pelavicino e il conseguente rapporto che il signore instaurò con questa forza politica.

Among all the parchments used as cover material for notarial registers in the city of Piacenza, it stands out a *bifolium* containing a part of the most ancient communal statutes that dates back to the second half of 13th century. These unreleased statutes are meant to be added to the list of the already known ones. This paper aims to point out some aspects of the political context in which the statutes were

edited. In this respect, it will be worth to take into account the clash between the *milites* and the *Popolo* of Piacenza, the fight against the Papacy and the Empire, and finally the lordship of Oberto Pelavicino, who controlled the city from 1253 to 1266. This paper will also provide a picture of the political support he received from the *Popolo* of Piacenza and the resulting relationship between them.

KEYWORDS

Protocollo notarile; fazioni; Piacenza; Popolo; signoria; statuti.

Notarial register; factions; Piacenza; Popolo; lordship; statutes.